

Tf Tribunale Federale

DECISIONE N. 1/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/FISB/2019

A carico di S. B.

Il Tribunale Federale, composto dai signori avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Roberto De Chiara e Alessandra Avere, componenti; riunito il 14 marzo 2019 negli Uffici della Sede Federale in Roma, esaminati gli atti e ascoltato il sostituto procuratore avv. Alessandro Benincampi, ha emesso la seguente decisione.

Nel corso del giudizio disciplinare n. 7/2018, il tesserato S. B. è stato regolarmente citato a comparire nella veste di teste alle udienze del Tribunale Federale tenutesi alle date del 19.02.2018 e 28.05.2018, ma in entrambi i casi ha omesso di presenziare, trasmettendo alla Segreteria della FISB certificazioni mediche attestanti uno stato di salute incompatibile con la partecipazione alle udienze.

Il Tribunale Federale ha trasmesso quindi gli atti alla Procura Federale, che ha ritenuto l'assenza di valido e sufficientemente attendibile e specifico riscontro circa la totale impossibilità del tesserato a presenziare onde rendere la testimonianza sufficiente ai fini della configurabilità della violazione delle seguenti norme:

CODICE COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI ART. 1 (i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice);

ART. 2 (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.);

ART. 12 (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente);

REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA FISB, ART. 1,6 relativamente agli obblighi comportamentali dei tesserati e, nello specifico, al dovere di presentazione dinanzi agli organi federali per essere sentiti;

ART. 14 STATUTO FISB che impone ai tesserati l'osservanza dello Statuto medesimo e del Codice di Comportamento Coni.

Pertanto, in data 24 ottobre 2018, la Procura Federale ha comunicato al tesserato S. B. l'intendimento di deferimento per le suddette violazioni, rappresentando la possibilità di presentare memorie difensive.

Il tesserato ha trasmesso in data 30 ottobre 2018 un proprio memoriale, le cui motivazioni non sono state ritenute dalla Procura Federale idonee al proscioglimento.

Tf Tribunale Federale

Nell'atto di deferimento del successivo 31 gennaio 2019 la Procura Federale, nel contestare all'incolpato le violazioni indicate, ha rappresentato la contraddittorietà, irrilevanza, non pertinenza, inconferenza e inopportunità delle deduzioni difensive e ha chiesto al Tribunale Federale la fissazione di apposita udienza di discussione del procedimento disciplinare.

Istruito il giudizio, all'udienza del 14 marzo 2019, la Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. A. Benincampi si è riportata al proprio atto di deferimento, chiedendo l'applicazione nei confronti dell'incolpato Sergio Bellini della sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 19 comma 2 Regolamento di Giustizia.

Nessuno è comparso per il B., regolarmente citato in giudizio.

Ritenuto il giudizio maturo per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, stante la natura documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento dell'incolpato è fondato e meritevole di accoglimento.

Il sig. S. B., tesserato FISB, è stato convocato dal Tribunale Federale per rendere una deposizione testimoniale su fatti afferenti il procedimento disciplinare n. 7/2018, dapprima all'udienza del 19 febbraio 2018 e poi, a seguito di rinvio, all'udienza del 28 maggio 2018.

In entrambe le circostanze, lo stesso ha omesso di presenziare adducendo genericamente impedimenti di salute che, alla luce della certificazione medica acclusa dall'interessato e depositata agli atti del presente giudizio dalla Procura Federale, non comprovano l'impossibilità assoluta a comparire, tenuto conto anche della patologia genericamente refertata (labirintite), oltre che di una prognosi inverosimilmente lunga (tre mesi) ripetuta in entrambi i certificati medici che, piuttosto che essere stati emessi da struttura pubblica, risultano rilasciati da medico privato specialista in branca (odontoiatria) completamente differente da quella cui afferisce la patologia dal quale l'interessato sarebbe risultato affetto.

Le spiegazioni rese dal B. nella memoria difensiva acclusa agli atti della Procura Federale confermano altresì che le condizioni di salute dell'allora teste non erano incompatibili con uno spostamento dalla propria abitazione o da altro luogo di cura, ma ricollegano tale compatibilità a criteri di distanza rispetto al luogo di dimora del teste. E' evidente che la sussistenza di uno stato di malattia o di una patologia diagnosticata da un medico curante non possono essere soggetti a limitazioni spaziali, tali da essere sopportabili entro una certa distanza e insopportabili oltre, cosicché la dichiarazione resa dal B. in sede di memorie difensive ha l'effetto di avvalorare i dubbi sollevati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento, facendo ritenere quanto meno forzate le conseguenze della patologia lamentata dal B. in termini di impossibilità di raggiungere la sede del Tribunale Federale per rendere la testimonianza per la quale era stato invitato a comparire.

Tf Tribunale Federale

Il combinato disposto degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dell'art. 12 del Codice di Comportamento CONI prevede l'obbligo per i tesserati di collaborare con gli organi di giustizia endofederali, rispondendo alle relative convocazioni. Il B., con la sua condotta, si è sottratto al rispetto di tali principi, omettendo di fornire il proprio supporto collaborativo alle attività dell'Organo di Giustizia endofederale.

L'evidenza della violazione commessa comporta dunque l'accoglimento della richiesta della Procura Federale, nei limiti di quanto previsto all'art. 19 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB attesa la particolarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il tesserato S. B. responsabile della violazione contestata e commina nei suoi confronti la sanzione dell'Ammonizione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 14 marzo 2019

Il Tribunale Federale